



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

96/2012

NOVEMBRE/5/2012 (*)

13 Novembre 2012

**CON IL DECRETO DEL 10 OTTOBRE E
LA NOTA N. 15322 DEL 31 OTTOBRE
2012, IL MINISTERO DEL LAVORO
FORNISCE LE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE IN RELAZIONE ALLA
COMUNICAZIONE DELLA
PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO A TERMINE OLTRE LA
SCADENZA INIZIALMENTE
PREVISTA.**

Come noto, **la Riforma del Lavoro Fornero ha modificato le disposizioni concernenti la prosecuzione** per il datore di lavoro **del rapporto di lavoro** intrattenuto con un lavoratore **a termine**.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012, **l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 368/2001**, prevede che se il rapporto di lavoro continua **oltre il trentesimo giorno** (*il termine ante modifica era di 20 gg*) in caso di contratto di durata **inferiore a sei mesi**, ovvero **oltre il cinquantesimo giorno per gli altri casi**, (*il termine precedente era di 30 gg*), **il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini**.

La Riforma ha perciò concesso una sorta di dilatazione del termine entro il quale il datore di lavoro può continuare il rapporto usufruendo delle prestazioni del lavoratore.

La legge n. 92/2012 ha previsto altresì, all'art. 1, comma 9, lett. f) che **"il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'Impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione"**.

Orbene, **in data 26 ottobre**, è stato pubblicato in G.U. il **Decreto del Ministero del Lavoro** del 10 ottobre 2012 che definisce le **modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto a termine**, stabilendo che la comunicazione dovrà essere effettuata **al Centro per l'Impiego** ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità di trasmissione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.

In sintesi, **si utilizzerà la stessa prassi prevista per le comunicazioni obbligatorie** che i datori di lavoro trasmettono in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Il decreto entra in vigore il prossimo 25 Novembre 2012.

Con la **nota n. 15322 del 31 ottobre**, il Ministero è intervenuto per illustrare le modalità operative in relazione **all'aggiornamento del modello Unificato-Lav con i nuovi campi** necessari per l'adempimento in questione.

La nota spiega che nel **nuovo modello** è stato inserito nel quadro "Proroga" il campo "**Data fine proroga/prosecuzione di fatto**" e il campo "**Prosecuzione di fatto**".

Tali campi vanno utilizzati, **inserendo la data del nuovo termine del rapporto di lavoro**, qualora si voglia comunicare, entro il termine inizialmente fissato, una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tali standard, come cita la stessa nota, entreranno in vigore il 13 gennaio 2013.

Pertanto, **per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012** (data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 ottobre 2012) **ed il 13 gennaio** 2013 (data di entrata in vigore degli aggiornamenti ai Modelli di Comunicazione Obbligatoria UniLav) **le comunicazioni di prosecuzione del termine** inizialmente fissato **andranno effettuate attraverso** la comunicazione del quadro "Proroga" dell'**attuale modello UniLav**, inserendo nel campo "Data fine Proroga" la data del nuovo termine del rapporto di lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN